



# COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani n.4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261  
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 24-09-2012

**Oggetto: LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ADEGUAMENTI PROCEDURALI. INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** a partire dalle ore **ore 19:00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

TOFFOLETTO ROBERTO	P	MODINI LUCIO	P
GOBBATO DIEGO	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
MAZZOCHEL ALESSANDRO	P	POVELATO RENATO	P
SILVESTRINI GUERRINO	P	GUIZZO PAOLO	P
SARTOR GIANLUCA	A	MARTIMBIANCO EDDY	A
BETTIOL SALVATORE	P	SARTOR LAURA	P
VOLPATO GIORGIO	P		

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor TOFFOLETTO ROBERTO.

Scrutatori:

MODINI LUCIO

SARTOR LAURA

referto di PUBBLICAZIONE (art. 124 dlgs.267/00)

registro pubblicazioni al n.....

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale

viene pubblicato all'albo pretorio il giorno.....ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L'impiegato incaricato  
MISSIATO CARMEN

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....

.....

Lì, .....

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- che sono state recentemente emanate le normative di seguito elencate, riportate anche in un'apposita "scheda normativa" consegnata ai consiglieri comunali per opportuna informazione e conoscenza quale documentazione preparatoria al fine dell'esame del presente argomento;
  - al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;
  - al D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 17 luglio 2011, n. 111;
  - al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148;
  - al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214;
  - al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27;
  - al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35;
  - la D.G.R. n. 1010 del 5 giugno 2012;
  - la L.R. 6 luglio 2012, n. 24;
- che tale innovazione normativa è stata condotta nel richiamo della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituendo principio generale dell'ordinamento nazionale, nonché per favorire la libertà di apertura di esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- con tali nuove normative sono state modificate procedure e disposizioni regolamentari a disciplina di diverse materie economiche, e conseguentemente è necessario adeguare - in prima battuta, con opportuni indirizzi e criteri programmatici - quante tra queste sono interessate dalle riforme di liberalizzazione;

PRESO ATTO che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "*potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "*La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione*";

VERIFICATO che l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 (cd. "Decreto Salva Italia") – così come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter della L. 24 marzo 2012, n. 27 – espressamente prevede che "*Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012*";

ATTESO che per definire il concetto di "adeguamento" è opportuno richiamare la sentenza n. 1322/2007 del T.A.R. Piemonte, Sez. I<sup>a</sup>, ai sensi della quale "*l'obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari posto a carico di regioni ed enti locali (in applicazione del D.L. 223/2006, in attuazione del criterio di adeguamento alla normativa nazionale sulla "concorrenza") non può significare il permanere fino a tale data (data di adeguamento: 1° gennaio 2007) dei limiti e prescrizioni (previsti dalle normative regionali o locali da adeguare), trattandosi di norme direttamente confliggenti con disposizioni dell'ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente difformi*"; con la conseguenza che tali norme, anche di rango legislativo "*collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelino non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall'ordinamento comunitario e costituzionale*". Analogamente si è espresso anche il T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 145 dell'11 marzo 2011 prevedendo che, per effetto delle disposizioni normative attinenti alla concorrenza e di competenza statale esclusiva, "*ogni disposizione regionale (antecedente o successiva)*

*contrastante con i principi espressi dallo Stato è destinata a recedere rispetto alla norma statale, per il principio di elasticità dei poteri... (omissis) Pertanto, una volta entrata in vigore una norma nazionale in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (specie se applicativa di principi e norme comunitarie), essa è destinata a prevalere (immediatamente, ovvero dopo l'infruttuosa scadenza del termine di adeguamento), per così dire per "espansione", sulle eventuali disposizioni regionali contrastanti";*

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 5 giugno 2012, che reca una ricognizione delle disposizioni regionali in materia di commercio interessate dai sopravvenuti principi di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, di cui ai succitati D.L. 201/2011 e D.L. 1/2012, ed elenca le seguenti disposizioni regionali, suddivise per materia, che cessano di trovare applicazione:

- 1) commercio al dettaglio su area privata, di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15:
  - articolo 14, comma 1, lettera h), come attuato dalla D.G.R. n. 496 del 18 febbraio 2005: prevede un parametro numerico, costituito dal rapporto tra densità di esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita, al fine dell'elaborazione dei criteri di programmazione commerciale comunale relativa alle medie strutture di vendita, nonché al fine del rilascio dell'autorizzazione commerciale concernente le medie strutture. Tale disposizione configura una fattispecie di contingentamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle medie strutture di vendita e, pertanto, contrasta con la richiamata disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011;
  - articolo 8, comma 4: prevede il divieto dell'esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per le tipologie di prodotti elencati nella medesima disposizione. Detto divieto risulta contrastante con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011. Già l'articolo 35 del D.Lgs. 59/2010, riprendendo in tal senso il contenuto dell'analoga disposizione comunitaria di cui all'articolo 25 della "Direttiva Servizi", aveva sostanzialmente liberalizzato l'esercizio delle attività definite dalla norma come "multidisciplinari" nel cui ambito, secondo un consolidato orientamento interpretativo formulato anche da altre Regioni, rientra l'esercizio congiunto ingrosso-dettaglio;
- 2) commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, e alla D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005:
  - articolo 4, comma 1, come attuato dalla D.G.R. n. 2113/2005: prevede che le autorizzazioni per il commercio in forma itinerante siano rilasciate dal Comune di residenza del richiedente se persona fisica, o di ubicazione della sede legale in caso di società. Detta disposizione deve intendersi superata dall'entrata in vigore dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 59/2010 che attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante al Comune ove il richiedente intende avviare l'attività. Poiché in virtù delle disposizioni statali e regionali vigenti l'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante ha validità nell'intero territorio nazionale, la citata fattispecie normativa si riferisce al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività;
  - articolo 1, comma 1, parte II, della D.G.R. n. 2113/2005, attuativa delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2001: nel prevedere che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche siano rilasciate a persone fisiche o società di persone, introduce una limitazione all'esercizio dell'attività economica attraverso l'indicazione della forma giuridica richiesta all'operatore e pertanto contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera e) del D.L. 201/2011. Già l'articolo 70 del D.Lgs. 59/2010, riprendendo in tal senso il contenuto dell'analoga disposizione comunitaria di cui all'articolo 25 della "Direttiva Servizi", aveva sostanzialmente liberalizzato l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
  - articoli 1, commi 2 e 3 parte I, 1, comma 2 e 3, comma 1 parte III, della D.G.R. n. 2113/2005: disciplinano le modalità di istituzione di nuovi mercati, nonché di ampliamento dei mercati esistenti. Al riguardo, occorre rilevare che i luoghi ove normalmente viene svolto il commercio su aree pubbliche sono soggetti al regime dei beni pubblici e, in quanto tali, sono ordinariamente destinati al soddisfacimento di fini di utilità generale. Conseguentemente, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, spetta «*all'Amministrazione il potere di determinare di volta in volta, discrezionalmente quale, tra i vari usi del bene demaniale, si presenti [...] più conforme agli interessi della collettività*» (Cons. St., Sez. VI, sent. n. 1662/2002). Non può quindi omettersi dal considerare come il principio di libertà di iniziativa economica privata, ancorché costituisca, come noto, principio di rango costituzionale ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, non possa escludere o limitare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la scelta di merito - e come tale insindacabile - dell'Amministrazione locale in ordine alla possibilità di destinare o meno un luogo o un sito pubblico allo svolgimento di un mercato o di un posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica. Va altresì precisato che la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio, nel consentire lo svolgimento di un'attività commerciale all'interno di un'area destinata ad uso pubblico, persegue in primo luogo la finalità di offrire un servizio alla popolazione: da ciò consegue che l'interesse pubblico che viene prioritariamente in rilievo in sede di pianificazione comunale del settore è quello relativo alla tutela del

cittadino consumatore. In tale ottica devono pertanto trovare applicazione le disposizioni in esame, le quali non si pongono necessariamente in contrasto con l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 qualora i profili di valutazione sopra richiamati valgano a costituire un quadro di analisi conoscitiva che consenta di perseguire una migliore tutela del consumatore. Viceversa si ravvisa un contrasto fra le disposizioni in esame e la normativa statale da ultimo citata nella misura in cui le stesse si traducono in una limitazione ingiustificata all'esercizio dell'attività commerciale, in quanto basata esclusivamente su valutazioni di carattere economico ovvero rapportate alla consistenza e all'entità della rete distributiva esistente;

- le seguenti disposizioni, imponendo distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, risultano in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011:
    - a) articolo 1, comma 3, parte III della D.G.R. n. 2113/2005: subordina l'istituzione di mercati maggiori al rispetto di una distanza minima superiore ai quindici chilometri da altri mercati settimanali che si tengano nella medesima giornata in altri Comuni;
    - b) articolo 5, comma 1, parte III della D.G.R. n. 2113/2005: prevede come, in caso di modifica non occasionale del giorno di svolgimento del mercato o della fiera, debba essere evitata la concomitanza, nel raggio di quindici chilometri, con altri mercati o fiere in svolgimento nello stesso giorno o mezza giornata;
    - c) lettera a), punto 5) della D.G.R. n. 2956 del 9 novembre 2001, attuativa delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2001: subordina lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo al rispetto di una distanza minima superiore a venti chilometri da altri mercati della stessa tipologia che abbiano a svolgersi nelle medesime giornate.
  - articolo 2, comma 15 parte II, della D.G.R. n. 2113/2005: prevede, in attuazione del D.Lgs. 114/1998, il rinnovo automatico delle concessioni decennali rilasciate contestualmente alle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio. Detta disposizione deve ritenersi superata dall'entrata in vigore dell'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 59/2010 che introduce il divieto di rinnovo automatico. Si devono ritenere prorogate in via transitoria le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo medesimo.
- 3) vendita di quotidiani e periodici, disciplinata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (stante l'assenza di apposita normativa regionale):
- articolo 2, comma 2, lettera b) e articolo 3, comma 5 della richiamata deliberazione giunta n. 1409 del 2003: nell'introdurre una limitazione non espressamente contemplata dalla normativa statale, stabiliscono che i punti vendita non esclusivi sono autorizzati a vendere soltanto quotidiani oppure soltanto periodici. Detta limitazione, traducendosi nell'imposizione di un divieto di vendita di taluni prodotti, si pone ad oggi in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d) del D.L. 201/2011;
  - le seguenti disposizioni risultano superate dalla disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 nella parte in cui introducono contingenti o limitazioni all'esercizio dell'attività economica non giustificate da esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, così come definitivi dalla "Direttiva Servizi" e dal D.Lgs. 59/2010. In particolare l'articolo 13, comma 4, risulta altresì superato nella parte in cui contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera b), del citato decreto legge in tema di divieto di distanze minime fra esercizi:
    - a) articolo 3, comma 4, lettera a), della D.G.R. n. 1409/2003: prevede che i punti vendita non esclusivi possano essere autorizzati previa valutazione da parte del Comune, oltre che delle condizioni di accesso, della densità della popolazione, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni, dell'esistenza di altri punti vendita;
    - b) articolo 13 della D.G.R. n. 1409/2003: prevede che, ai fini della redazione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, il Comune deve tener conto dei seguenti profili di valutazione: dislocazione e numero dei punti vendita esistenti; densità della popolazione, numero delle famiglie e flussi di popolazione non residente; entità delle vendite negli ultimi due anni. Prevede altresì che i Comuni, in sede di predisposizione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, assicurino il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e l'interesse privato dei punti vendita esistenti volto ad evitare un'eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita. Da ultimo prevede la possibilità di stabilire una distanza minima fra punti vendita con la finalità di assicurare un'equilibrata diffusione dei prodotti editoriali.
  - con riferimento all'articolo 39, comma 1, del D.L. 1/2012 (che ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs. 170/2001), si evince che le medesime disposizioni, di seguito riportate, trovano diretta applicazione nel territorio regionale:
    - I. gli edicolanti - conformemente a quanto già stabilito dall'articolo 3, comma 6, della D.G.R. n. 1409/2003 - «*possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa (lettera d - bis)*», fermo restando che l'attività principale deve rimanere quella di vendita

di giornali e riviste e che gli esercizi ubicati su aree pubbliche devono comunque rispettare le limitazioni stabilite dal provvedimento di concessione dell'area;

- II. «*gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore (lettera d - ter)*»;
- III. «*fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia (lettera d - quater)*»;
- IV. «*le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono (lettera d - quinquies)*»;

4) vendita di carburanti, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23:

- articolo 4, come attuato dalla D.G.R. n. 1562 del 26 maggio 2004, dalla D.G.R. n. 497 del 18 febbraio 2005 e dalla D.G.R. n. 978 del 18 marzo 2005: subordina il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti al rispetto di un parametro numerico predefinito su base comunale e provinciale, nonché a distanze minime fra gli impianti e a requisiti di superficie minima delle aree di servizio. Tale disposizione configura da un lato una fattispecie di contingentamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative agli impianti per la distribuzione stradale di carburanti, ponendosi pertanto in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 e dall'altro impone distanze minime fra impianti e requisiti minimi in termini di superficie di servizio, limitazioni che ad oggi si pongono in contrasto con l'articolo 34, comma 2, del decreto medesimo;
- articoli 14 e 15: prevedono requisiti minimi riferiti ai prodotti ed ai servizi commerciali integrativi obbligatoriamente presenti nelle aree di servizio, che sono inoltre richiesti anche per l'inserimento e la commercializzazione negli impianti di nuovi carburanti precedentemente non erogati. Tali disposizioni introducono una restrizione ingiustificata all'accesso al mercato in relazione al rilascio delle autorizzazioni commerciali per la distribuzione di carburanti e, pertanto, risultano in contrasto con le richiamate disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, e 34, comma 2 del D.L. 201/2011. Le citate disposizioni di cui al D.L. 201/2011 integrano i principi di liberalizzazione già introdotti nel settore dall'articolo 83-bis, comma 17, della L. 133/2008;
- articolo 27, allegato 1, della D.G.R. n. 497 del 18 febbraio 2005: con riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno degli impianti di distribuzione di carburante e nelle more dell'approvazione del disegno di legge regionale recante "*Norme in materia di distribuzione di carburante*", attualmente all'esame della competente Commissione consiliare, si evidenzia che l'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, recante "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" prevede che le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all'interno di impianti stradali di distribuzione di carburante siano soggette a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti fissati dalla normativa regionale di settore. Al riguardo la normativa regionale di settore cui fare riferimento è quella di cui alla citata L.R. 23/2003 e relativi provvedimenti di attuazione, che prevede la possibilità di realizzare all'interno delle aree di servizio, in deroga alla programmazione di settore, attività di somministrazione di alimenti e bevande con una superficie massima non superiore a 30 metri quadrati. Ciò premesso, occorre evidenziare che l'articolo 17, comma 4, lettera a) del D.L. 1/2012 (che ha sostituito l'articolo 28, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) prevede testualmente che, all'interno degli impianti "*è sempre consentito... l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*". Detta disposizione introduce una tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicata all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti limitata alla tipologia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L. 287/1991 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità (articolo 64, comma 5), della normativa urbanistica ed edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 64, comma 6) e fatto salvo il possesso da parte dell'operatore dei requisiti di onorabilità e professionali (articolo 71), previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande dal D.Lgs. 59/2010. Ne deriva che la sopravvenuta disciplina statale trova diretta applicazione limitatamente alle attività di cui di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della L. 287/1991, mentre resta conseguentemente ferma l'applicabilità della richiamata disciplina di cui alla L.R. 29/2007 con riferimento alle attività di somministrazione diverse da quelle di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287 del 1991 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

RICORDATO, poi, che con apposita sentenza n. 200 del 20 luglio 2012 la Corte Costituzionale ha affermato che è costituzionalmente legittimo il principio di ampia liberalizzazione delle attività produttive, contenuto

'in primis' nell'articolo 3 del D.L. 138/2011, e più volte richiamato nei diversi decreti statali intervenuti successivamente al riguardo, osservando in particolare che "il legislatore statale ha agito nell'ambito, ad esso spettante, della tutela della concorrenza...";

VISTA, altresì, la legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, con la quale - per quanto attiene specificatamente agli ambiti di competenza del Servizio Attività Produttive trattati nel Titolo III "Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno" - si propone di adeguare "la propria legislazione agli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, mediante l'abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti la previsione di requisiti vietati per l'accesso o l'esercizio di attività di servizi", con particolare riferimento alle seguenti discipline:

- 5) attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 - vedasi Titolo III - Capo I - Sezione II, articoli 10 e 11:
  - articolo 10: dispone la modifica all'articolo 3 della L.R. 10/2001, nella parte in cui prevede il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in occasione di manifestazioni straordinarie. Al fine di eliminare il contrasto con l'articolo 14, numero 2, della direttiva 2006/123/CE, viene prevista la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa;
  - articolo 11: prevede modifiche all'articolo 4 e all'articolo 6 della legge regionale n. 10/2001, laddove prevedono che l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed il subingresso nelle autorizzazioni siano rilasciati dal Comune di residenza o sede legale nel caso di società. Dette disposizioni si pongono in contrasto con l'articolo 14, numero 1, lettera b), della direttiva 2006/123/CE, e ne viene quindi prevista la modifica, prevedendo che la richiesta di autorizzazione o di subingresso nell'autorizzazione vada rivolta al primo Comune in cui il richiedente intende esercitare l'attività;
- 6) attività di estetista, di cui alla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29: vedasi Titolo III - Capo II - Sezione IV, articoli 28 a 29:
  - articolo 28: prevede alcune modifiche all'articolo 2 della L.R. 29/2001:
    - al comma 1 si prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di estetista, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), sia ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;
    - sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 78 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia per disciplinare la SCIA (commi 1-ter e 1-quater);
  - articolo 29: prevede alcune modifiche all'articolo 5 della L.R. 29/2001, volte a semplificare il procedimento per la formazione delle commissioni per l'esame finale che conclude i percorsi formativi previsti dalla legge statale n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista" e dalla L.R. 29/91, in esito ai quali viene conseguita la qualificazione professionale.
- 7) attività di acconciatore, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28: vedasi Titolo III - Capo II, articoli da 30 a 33:
  - articolo 30: prevede alcune modifiche all'articolo 2 della L.R. 28/2009:
    - al comma 1 si prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di acconciatore, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), sia ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;
    - sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia per disciplinare la SCIA (commi 1-ter e 1-quater).
  - articolo 31: prevede una modifica all'articolo 4 della L.R. 28/2009, con cui si dispone che i regolamenti comunali debbano prevedere l'obbligo e le modalità di esposizione, oltre che della SCIA, anche del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, al fine di adeguare la normativa regionale all'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010;
  - articolo 32: prevede una modifica all'articolo 5 della L.R. 28/2009, al fine di disciplinare il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, alla luce della nuova disciplina sulla SCIA;
  - articolo 33: apporta alcune modifiche all'articolo 7 della L.R. 28/2009, di carattere meramente formale: si sostituisce l'espressione "dichiarazione di inizio di attività" con l'espressione "segnalazione certificata di inizio attività";

VISTO, infine, il decreto legislativo 6 agosto 2012 , n. 147, inteso ad apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

RICHIAMATO, l'articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011, con il quale sono state abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti, implicando di conseguenza la tacita abrogazione anche delle disposizioni comunali ad esse riconducibili:

- a) *il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
- b) *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*
- c) *il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
- d) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;*
- e) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
- f) *l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;*
- g) *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;*

RITENUTO - in forza delle succitate intervenute discipline - di disporre con la presente delibera la disapplicazione delle disposizioni regolamentari comunali non più compatibili, nonché il contestuale aggiornamento dei relativi testi da effettuarsi da parte del Servizio competente:

- a) regolamento comunale per la disciplina del commercio nei mercati, posteggi isolati e fiere, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/06/2002;
- b) regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e *piercing*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2010;

RITENUTO, a tal fine, opportuno e necessario, in prima applicazione delle succitate norme e nelle more di eventuali sopravvenuti adeguamenti normativi da parte della Regione, approvare specifici indirizzi, riportati in ALLEGATO 1, in ordine alle norme - che devono intendersi disapplicate o abrogate - inserite nel vigente ordinamento comunale relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione;

RICORDATO, infine, che l'articolo 1, comma 3, del succitato D.L. 1/ 2012 espressamente prevede che *“Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi”* e che pertanto si rimanda all'avvenuta emanazione di detti provvedimenti nello specifico il conseguente adeguamento e recepimento delle nuove procedure amministrative atte a dar avvio alle attività economiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'area Attività Produttive, Edilizia Privata e Urbanistica, e dato atto che non necessita in merito il parere contabile;

PRESO ATTO dell'intervento del cons. Povelato, il quale ritiene necessario che i comuni facciano una riflessione su questo intervento legislativo che consente aperture indiscriminate di attività commerciali e facciano sentire la propria voce su questioni che riguardano il territorio essendo chiamati a gestire le norme. Ritiene necessario quindi che siano introdotti dei paletti volti a impedire questa apertura indiscriminata, garantendo anche chi intende investire su attività commerciali.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 24-09-2012 Pag. n.7 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

CON VOTI favorevoli 9 ed astenuti 2 (Povelato, Guizzo);

## **DELIBERA**

1. di approvare, in prima applicazione delle norme in premessa richiamate, e nelle more di eventuali sopravvenienti adeguamenti normativi da parte della Regione, specifici indirizzi - riportati nell'ALLEGATO 1 della presente deliberazione - in ordine alle norme che devono intendersi disapplicate o abrogate (relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione), inserite nei vigenti regolamenti comunali ed espressamente richiamate nell'allegato medesimo;
2. di demandare al Responsabile dell'area Attività Produttive, Edilizia Privata e Urbanistica - in esecuzione della presente - l'adeguamento degli strumenti regolamentari interessati per ciascuna materia, fatta salva l'eventuale successiva approvazione da parte dello Stato e della Regione delle disposizioni normative di rispettiva competenza.

Quindi, attesa l'urgenza, a seguito di apposita separata votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole unanime,

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



La suesesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente  
TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

---

**(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio  
MAZZERO ALESSANDRO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)**

La presente deliberazione ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000 è **DIVENUTA ESECUTIVA** dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ossia il \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....